REGOLAMENTO (CEE) N. 3428/83 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e completi a maglia per donna, per ragazza e per bambini, della categoria di prodotti n. 74 (codice 0740), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che per i vestiti e completi a maglia per donna, per ragazza e per bambini, della categoria di prodotti n. 74 (codice 0740), il massimale è fissato a 2 000 pezzi ; che alla data del 25 novembre 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 6 dicembre 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia :

Codice	Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0740	74	ex 60.05 A II	60.05-71 ; 72 ; 73 ; 74	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Abiti a giacca e completi (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), a maglia non elastica né gommata, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o articifiali esclusi quelli da sci

(1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione